

COMUNE DI MAGNAGO
PROVINCIA DI MILANO

**PARERE SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE
DALL'ENTE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2017, AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL TUSP**

IL REVISORE UNICO

Nella persona del dott. Francesco Mancini, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 25 settembre 2018, richiesto di esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipate;

VISTA

La proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, ad oggetto: “revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’ente con riferimento alla situazione al 31.12.2017, ai sensi dell’art. 20 del TUSP”;

la documentazione a corredo della proposta;

ESAMINATA

La documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Contabile – Finanziario;

RILEVATO

Che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Che il Comune di Magnago con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO

Che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5 comma 4;



RILEVATO

Che l'Ente detiene partecipazioni dirette nelle società CAP Holding Spa, AMGA Spa, ACCAM Spa, Euro.PA Service Srl, Euroimpresa Legnano Srl, EESCO Srl ed indirette nelle società Aemme Linea Distribuzione, Aemme Linea Ambiente, AMGA Sport SSD, Euroimmobiliare Legnano, come dettagliatamente illustrato nelle schede allegate alla proposta di deliberazione e a cui si rimanda;

Che le società di cui sopra sono società a capitale interamente pubblico;

Che, nel rispetto delle nuove disposizioni di legge e per ciascuna partecipazione posseduta, il Comune ha predisposto una verifica della situazione delle partecipazioni oggi possedute;

Che, dalla verifica effettuata, si rilevano sussistenti i presupposti per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle società CAP Holding Spa, AMGA Spa, ACCAM Spa, Euro.PA Service Srl, e da ultimo, per le società Euroimpresa Legnano Srl ed EESCO Srl è prevista la loro liquidazione; per tutte le società in cui è presente una partecipazione indiretta è previsto il mantenimento senza interventi.

TUTTO CIO'

Premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Revisore

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente con riferimento alla situazione al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del TUSP";

Magnago, 13.12.2018

Il Revisore

Dott. Francesco Mancini

